

Direttiva anticorruzione Allianz

Maggio 2010



1. Preambolo

La reputazione del Gruppo Allianz ("Allianz") dipende dalla fiducia che clienti, azionisti e dipendenti, oltre all'opinione pubblica, ripongono nell'integrità dell'azienda. Allianz si vota a questo obiettivo nel Codice di business ethics e compliance ("Codice etico"), affermando il rigoroso divieto di **ogni tipo di pratica corruttiva**.

In linea con quanto sopra, Allianz si impegna a rispettare totalmente tutte le leggi in materia di lotta alla corruzione, locali e internazionali, e a istituire in via permanente procedure di controllo severe ed efficaci.

Ne consegue che Allianz vieta severamente l'offerta, l'accettazione, il pagamento o l'autorizzazione di dazioni in denaro e qualunque altra forma di corruzione (definita in seguito), tanto nei rapporti fra soggetti privati quanto nei confronti di pubblici ufficiali nazionali o esteri. Allianz richiede inoltre trasparenza e integrità in ogni tipo di pratica commerciale, per evitare vantaggi indebiti o il sospetto di un comportamento discutibile da parte del proprio personale o di soggetti terzi con cui Allianz intrattiene rapporti di lavoro.

In tale quadro Allianz conduce un programma anticorruzione mondiale ("programma"), di cui la presente direttiva anticorruzione ("direttiva") rappresenta uno degli elementi chiave. Il programma e la direttiva comprendono una serie di direttive e misure di controllo con cui Allianz intende gestire con maggiore efficacia i settori più esposti al rischio di corruzione nel pubblico e nel privato.

2. Obiettivi, applicazione e competenze

La presente direttiva fissa gli standard minimi Allianz per la lotta alla **corruzione**.

La direttiva si applica a tutto il **personale**, a tutte le divisioni, unità operative ("**UO**"), filiali, succursali e a tutti i reparti di Allianz. Se del caso, la presente direttiva si applica anche a **rappresentanti, joint venture** e partner in outsourcing.

Se le direttive e/o le leggi e le normative locali prevedono una regolamentazione più rigida rispetto alla direttiva (es. divieto delle liberalità note come "facilitation payments" oppure delle donazioni ai partiti politici), si intendono valide le disposizioni più severe. Qualunque deroga alla presente direttiva richiede il consenso scritto del reparto Group Compliance.

3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni che seguono.

Dazioni :

sono da intendersi nel loro significato più ampio (in denaro o altra utilità) e includono qualunque prestazione che procuri un vantaggio. In questa categoria possono rientrare favori, assegnazione di commesse, crediti e fidejussioni, finanziamento di spese o debiti, come pure sconti, regalie, utilizzo di materiali, locali o attrezzature, intrattenimento, bevande, pasti, trasporti, alloggio, prestazioni assicurative, informazioni riservate, contributi a partiti politici, promesse di assunzione, ecc. Non esiste un valore soglia in base al quale definire la "dazione"; spesso la sensazione del destinatario e la valutazione soggettiva della prestazione sono criteri decisivi per decidere se un pubblico ufficiale estero abbia ricevuto una "dazione" o meno.

Corruzione:

è la condotta che consiste nel pagamento, nell'offerta, nella promessa o nell'autorizzazione al pagamento di somme di denaro o altra utilità per ottenere un vantaggio indebito di tipo personale o commerciale. Il termine ricomprende sia la

corruzione attiva (il pagamento effettuato dal corruttore) sia quella passiva (o concussione, ovvero l'accettazione del pagamento da parte del corrotto).

Nella corruzione il soggetto concusso (generalmente un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma anche il funzionario di un ente privato) percepiscono l'utilità in seguito ad un accordo con un soggetto privato, viceversa, nella concussione è la persona corrotta a sfruttare la propria posizione di supremazia o potere per costringere o comunque indurre il soggetto privato a corrispondere o promettere denaro o altre utilità. Allianz vieta le pratiche corruttive che consistono nel pagamento, nell'offerta, nella promessa o nell'autorizzazione al pagamento di somme di denaro o altra utilità per ottenere un vantaggio indebito di tipo personale o commerciale, poste in essere direttamente o indirettamente da e per conto dell'azienda. **Non esiste un valore o una soglia minima che consenta di stabilire quando una dazione costituisca corruzione. È altresì irrilevante a quale titolo o con quale denominazione tale dazione venga effettuata.**

Benefici aziendali :

rientrano in questa categoria omaggi, consumazioni, trasporto, viaggi e articoli pubblicitari (es. oggetti che riportano il nome o il logo di Allianz).

Personale :

tutti i dipendenti, dirigenti e membri dei consigli direttivi del Gruppo Allianz.

Liberalità (« Facilitation payments ») :

indicano generalmente la **dazione** conferita al **pubblico ufficiale** al fine di accelerare o garantire prestazioni ordinarie e comunque dovute da parte della pubblica amministrazione (per gli eventuali valori soglia è necessario consultare il reparto Compliance o Group Compliance). Nota: per prestazioni ordinarie e comunque dovute da parte delle autorità si intendono soltanto le operazioni che un pubblico funzionario è sempre tenuto a svolgere, mentre sono escluse quelle che rientrano fra i suoi poteri discrezionali.

Joint venture:

in questa categoria rientrano tutti gli accordi contrattuali attraverso i quali due o più parti si uniscono per dare corso a un particolare progetto commerciale. Tutte le parti si impegnano a dividersi utili e perdite che ne derivano.

Conoscenza:

è intesa in senso ampio e deve ipotizzarsi quando un soggetto sa che un evento o una conseguenza si verificheranno con certezza o con grande probabilità. Si attribuisce la conoscenza anche a chi non tiene volutamente conto di un evento, "finge di non vedere" o elude consapevolmente un evento.

UO:

include tutte le unità operative del Gruppo Allianz e di Allianz SE.

Pubblici ufficiali :

rientrano in questa categoria tutte le persone che rivestono cariche pubbliche per conto o in nome di organizzazioni o istituzioni statali o parastatali, operano in qualità di rappresentanti o candidati di partiti politici o per un'organizzazione internazionale che preveda l'adesione di stati come suoi membri (es. Banca Mondiale). Possono essere inclusi nella definizione anche i consulenti che rivestono cariche preminenti all'interno di un'istituzione statale, i dipendenti di aziende statali o parastatali, i rappresentanti di partiti politici o i dipendenti incaricati da enti governativi. Ai sensi della presente direttiva, il termine include tutti i pubblici funzionari nazionali ed esteri e la cerchia dei parenti più stretti (genitori, coniugi, figli, parenti acquisiti, fratelli e sorelle) e tutte le altre persone al cui sostentamento il pubblico ufficiale provveda in maniera determinante.

Rappresentante :

si riferisce a tutti gli agenti, rappresentanti, broker, consulenti, addetti alla distribuzione, avvocati che operano per Allianz e i partner in joint venture di Allianz.

In caso di dubbi sulla terminologia di cui sopra si rinvia ai reparti Compliance regionali e locali oppure al reparto Group Compliance.

4. Segnalazione di violazioni

Le violazioni alle leggi anticorruzione comportano per Allianz un rischio di immagine e una notevole responsabilità davanti alla legge, con conseguenti sanzioni, ammende e limitazioni poste all'attività commerciale in tutti i settori. Pertanto è necessario segnalare tempestivamente tutte le attività che potrebbero determinare una violazione della presente direttiva o del programma, ivi incluse quelle apparentemente più insignificanti.

Ogni **dipendente** che **sia a conoscenza** di violazioni di leggi o della presente direttiva è tenuto a segnalare immediatamente il fatto al proprio diretto superiore e/o al reparto Compliance locale o regionale ovvero al reparto Group Compliance, anche se l'attività in questione è cessata. In caso di segnalazione anonima è necessario fornire informazioni sufficienti per consentire ad Allianz di condurre gli opportuni accertamenti.

5. Pubblici ufficiali

Richieste od offerte improprie nei confronti di **pubblici ufficiali**, ivi compresa la concessione di **benefici aziendali**, possono essere oggetto di

restrizione o di divieto in determinati paesi e devono essere pertanto possibilmente evitate. **Gli omaggi ai pubblici funzionari sono ammessi in linea di principio soltanto previa consultazione con il reparto Compliance locale o regionale o con il reparto Group Compliance.**

Altri comportamenti vietati sono, fra gli altri:

- proporre **benefici aziendali** o **dazioni** che possano essere considerati come un tentativo di influire sull'operato o sulle decisioni di un **pubblico ufficiale** (es. assegnazione di una commessa pubblica);
- acquisire o mantenere commesse in base a un vantaggio indebito;
- raccogliere informazioni riservate su opportunità commerciali, gare di appalto o attività della concorrenza;
- ottenere l'esenzione dai controlli delle autorità in violazione a leggi e regolamenti oppure
- indurre un **pubblico ufficiale** a compiere un'azione o un'omissione in violazione ai suoi obblighi.

Anche se altri tipi di **benefici aziendali**, richieste e offerte possono essere ammissibili, è necessario evitare di proporre **dazioni** che potrebbero essere interpretate come sollecitazione di una decisione da parte delle pubbliche autorità, tentativo di condizionare o effettivo condizionamento dell'autorità per aiutare Allianz ad acquisire o mantenere commesse oppure per garantirsi un vantaggio indebito. Per evitare qualunque comportamento improprio, Allianz richiede grande attenzione nei rapporti con i **pubblici ufficiali** e il rispetto di tutte le leggi vigenti a livello locale o altrimenti applicabili. Tale cautela potrebbe sostanzialmente nell'imposizione di restrizioni a livello locale o nel subordinare questo tipo di operazioni al consenso preliminare del reparto Compliance (es. i contributi di pubblica utilità, se vedono coinvolti pubblici ufficiali, richiedono una verifica particolare; vedi sotto).

Nota: richieste e attività di marketing nei confronti di altri destinatari, come ad es. funzionari sindacali, rappresentanti dei lavoratori, possono eventualmente essere oggetto di verifiche o restrizioni specifiche. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il reparto Compliance locale o regionale oppure il reparto Group Compliance.

6. Settori a rischio corruzione

Esistono settori in cui gli episodi di corruzione possono verificarsi con più facilità rispetto ad altri. Pertanto tutte le UO, nessuna esclusa, sono tenute a effettuare un'accurata analisi dei rischi per identificare questi settori e a presentarne i risultati per conoscenza e approvazione al comitato di direzione.

Di seguito sono indicati alcuni settori a rischio corruzione, oltre ai principi più importanti e ai riferimenti alle pertinenti direttive Allianz che consentono di gestire i suddetti rischi.

Benefici aziendali

Allianz vieta di offrire, concedere, promettere o autorizzare, direttamente o indirettamente, **dazioni** in contrasto con le leggi locali e con le direttive e la prassi comportamentale di Allianz. Anche se non esiste un espresso divieto in tal senso, in caso di accettazione o concessione di qualunque **beneficio aziendale** è necessario prevedere ogni possibile conflitto di interessi o l'impressione di qualunque forma di condotta contraria alle norme vigenti. Si richiede, come minimo, che il **personale** e i **rappresentanti** non concedano o non accettino **benefici aziendali** che:

- violano il codice etico di Allianz, il programma, la presente direttiva o le leggi e le normative locali;
- risultano spropositati o non rispondono ad alcuno scopo commerciale oppure
- puntano a garantire un indebito, per quanto limitato, vantaggio commerciale.

Nomina di rappresentanti

L'adesione attiva da parte di Allianz ai principi di trasparenza e integrità nelle relazioni commerciali si estende anche ai **rappresentanti**, poiché le azioni o le omissioni illecite commesse dai **rappresentanti** possono costituire un rischio per Allianz, anche se l'azienda non le ha autorizzate espressamente. In sede di assunzione di un **rappresentante** Allianz richiede l'applicazione di determinate misure per limitare al minimo possibile eventuali rischi di immagine, legali o di vigilanza prudenziale legati a questi rapporti di lavoro. Fra tali misure figura quanto segue:

- adozione di adeguate misure di *due diligence* (la cui entità dipende dalla figura professionale e dal contesto in cui agisce il rappresentante);
- accordo contrattuale scritto che sancisca l'impegno del rappresentante ad attenersi alla presente direttiva e la cui forma sia approvata dall'Ufficio legale o da esperti giuristi (HR, Sinistri, ecc.);
- sufficiente documentazione dei servizi da erogare, ivi inclusi gli importi da versare e altre eventuali disposizioni e condizioni relative alla professione;
- pagamenti commisurati ai servizi forniti;
- requisiti di verifica e autorizzazione soddisfatti prima dell'assunzione;
- verifica dei segnali di avvertimento, cosiddetti "red flag" (es. la sede è nota per la corruzione, particolari istruzioni di pagamento o rifiuto di adeguarsi ai requisiti di Allianz, ecc.) e

- altre possibili misure come ad es. la revisione permanente del rapporto contrattuale.

Contributi a partiti politici

Allianz non si oppone al fatto che i propri **dipendenti** possano partecipare attivamente alla vita politica. Tale attività deve essere tuttavia svolta dal **dipendente** come privato cittadino, durante il tempo libero e con l'utilizzo di mezzi propri. Ogni dazione e altri tipi di contributi ai partiti politici a nome di Allianz devono essere deliberati dal comitato di direzione competente della UO.

Contributi di pubblica utilità

Allianz è impegnata in campo sociale, tramite lo svolgimento della propria attività economica e con il sostegno fornito, fra l'altro, a organizzazioni di utilità sociale. I contributi a favore della collettività a nome di Allianz possono essere effettuati soltanto a organizzazioni di beneficenza autentiche e devono rispondere a un preciso scopo caritatevole. Essi non devono inoltre essere in contrasto con il codice etico Allianz, la presente polizza o la legislazione locale. I contributi a scopo di utilità sociale non devono mai avere il fine ultimo di influenzare o richiedere in contropartita una decisione o un atto da parte delle autorità. Per assicurare il rispetto di questo principio, tutte le richieste relative a contributi di utilità sociale da parte o a nome di un **pubblico ufficiale** devono avvenire nel rispetto della legislazione locale ed essere gestite secondo la procedura vigente per i **benefici economici**.

Joint venture e accordi di outsourcing

Prima di sottoscrivere un contratto di joint venture od outsourcing, una UO deve adottare determinate misure, fra cui una opportuna verifica di *due diligence*, e ottenere varie autorizzazioni interne. A seconda dei casi, queste misure impongono ai partner di joint venture ovvero alle parti di un contratto di outsourcing i) di accettare la presente direttiva e i relativi controlli previsti dal programma oppure ii) di impegnarsi a garantire controlli equivalenti. Nota: se uno dei potenziali partner della joint venture è un **pubblico ufficiale**, consultare il reparto Compliance o l'Ufficio legale per verificare se siano previste e opportune misure particolari.

Liberalità (« Facilitation payments »)

Al personale o ai rappresentanti è fatto divieto di effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente, pagamenti volti ad accelerare prestazioni dovute ("Facilitation Payments"), senza consultare preventivamente il reparto Compliance locale o regionale o il reparto Group Compliance. Questo al fine di verificare che tali pagamenti non siano contrari alle leggi e alle normative vigenti. Si tenga presente che le facilitazioni di cui sopra sono vietate in molte giurisdizioni. Nei pochi casi in cui tali pagamenti sono ammessi, è possibile effettuarli soltanto dietro autorizzazione esplicita scritta del reparto Compliance locale o regionale o del reparto Group Compliance.

7. Contabilità e registri

La tenuta di libri contabili e registri dettagliati e corretti rappresenta un elemento decisivo per le misure di controllo anticorruzione di Allianz. Allianz prevede già requisiti contabili specifici per la correttezza e la completezza di tutti i libri e i registri contabili, oltre che per garantire che tutte le transazioni e le disposizioni patrimoniali siano riportate in modo completo. Ai fini della presente direttiva è importante il massimo rispetto dei principi che seguono:

- è vietato nella maniera più assoluta inserire dati falsi o ingannevoli nei libri o registri di Allianz;
- è severamente vietato tenere conti segreti o non documentati ovvero effettuare pagamenti segreti o non documentati, per qualsivoglia motivazione, per conto o a nome di Allianz;
- è severamente vietato effettuare pagamenti in contanti non autorizzati o non documentati per qualsivoglia tipo di servizio a favore di Allianz e
- è severamente vietato utilizzare fondi o metodi di pagamento estranei ad Allianz (es. conti privati) per versare ovvero consentire il pagamento di tangenti, l'erogazione di altre utilità o pagamenti vietati dalla presente direttiva e dalle equivalenti direttive e regole di comportamento di Allianz.

8. Controllo e revisione

Compliance e Revisione interna hanno il compito di verificare e appurare il rispetto della presente direttiva e del programma anticorruzione tramite revisioni e verifiche.

9. Conoscenza e diffusione della direttiva

Ogni **UO** è tenuta ad adottare iniziative adeguate a garantire la conoscenza e la diffusione della presente direttiva.

Il reparto Compliance locale o regionale e/o il reparto Group Compliance garantiscono, ove necessario, la formazione del **personale** e dei **rappresentanti** affinché la presente direttiva e il programma possano trovare un'attuazione efficace e duratura.